

Allegato 4 al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni di cui alla determinazione del Direttore Generale n -- del --.--.----

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia ,
15, nella persona del Direttore Genrale, Dr. Roberto Noto domiciliato, per la
carica e ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell’Ente
medesimo,

E

....., con sede legale in,
C.F. e Partita IVA n., di seguito come “.....”
o “Sponsor”, rappresentata dal, procuratore speciale
domiciliato per la carica presso la sede della Società

PREMESSO

che la ditta ha manifestato la disponibilità a
sponsorizzare il progetto dal titolo “.....”, di
cui all’avviso informativo, pubblicato sul sito LILT, per il periodo da
..... a

il suddetto progetto ha lo scopo di
promuovere.....; che

la LILT ha approvato, con deliberazione del CDN n.... del ..., il Regolamento
delle Sponsorizzazioni, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare
integralmente.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti: nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo scritto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si assume l'obbligo di corrispondere alla LILT:

un contributo in denaro da destinare esclusivamente all'attivazione del progetto descritto nell'avviso pubblico di sponsorizzazione, per la somma di Euro..... (.....,00) oltre IVA in ragione di legge (.....,00). Il corrispettivo dovrà essere erogato da..... entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento fattura;

la fornitura dei seguenti beni/attrezzature per un valore economico di euro di cui IVA

l'erogazione dei servizi/lavori di per un valore economico di euro di cui IVA

Resta espressamente inteso tra le parti che il versamento del corrispettivo sopra indicato è in ogni caso subordinato all'ottenimento dell'accettazione della proposta di sponsorizzazione da parte della LILT;

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi titolo prenda parte all'evento.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di cui alla deliberazione del CDN n. del, relative alla pubblicità, alla sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo Sponsor si impegna a garantire di astenersi dal compiere ogni comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato della LILT.

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui contenuti dell'attività del progetto.

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo sia costituito da attrezzature, per l'intero ciclo di vita delle stesse, l'eventuale manutenzione o materiale di consumo non possono essere oggetto di esclusiva a favore dello Sponsor, a meno che esse siano incluse nell'offerta.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLA LILT Sede Centrale

L'associazione di immagine e dei simboli della LILT Sede Centrale e della ditta Sponsor può avvenire esclusivamente nell'ambito del progetto e secondo le modalità di seguito indicate:

la LILT Sede Centrale si impegna ad associare, per la durata del il nome ed un segno distintivo (logo) dello/degli Sponsor, alla pubblicizzazione del progetto su

ARTICOLO 4

ESCLUSIVA

Ai sensi dell'art. ... del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del CDN n. del --.---.----, la sottoscrizione del presente contratto non determina diritti di riserva e/o esclusiva a favore di e a carico della LILT Sede Centrale in relazione ad analoghe richieste e/o iniziative di altre Ditte operanti nel medesimo o in altri settori merceologici, essendo ammesse le sponsorizzazioni plurime.

ARTICOLO 5

DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino a

ARTICOLO 6

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

.....(inserire nome ditta contraente) e la LILT Sede Centrale danno atto di essersi reciprocamente informate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 7

RISOLUZIONE E RECESSO

La facoltà di recedere può essere esercitata solo qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei tempi concordati, previo preavviso di trenta giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per le prestazioni concordate e già

eseguite.

ARTICOLO 8

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

ARTICOLO 9

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Roma quale foro unico competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì

Per la LILT Sede Centrale

Per la Ditta

Il Dott. Roberto Noto

Il Legale Rappresentante

Dott.